

CAMERA DEI DEPUTATI N. 812

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MOLINARI

Istituzione del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva

Presentata il 13 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il verificarsi di episodi di violenza e sopraffazione nelle caserme delle Forze armate mobilita ormai da tempo le coscienze dell'opinione pubblica, imponendo alle autorità pubbliche, e a quelle militari in particolare, di affrontare con grande serietà il tema della qualità della vita nelle caserme italiane.

I cosiddetti « episodi di nonnismo », così definiti con un termine simbolico che vuole inquadrare un fenomeno doloroso e molto grave che affligge le nostre Forze armate, rappresentano un elemento di forte instabilità per il mondo militare, in quanto sfociano in veri e propri abusi, violenze gratuite e sopraffazione soprattutto nei confronti dei militari più giovani.

È dunque fortemente avvertita l'esigenza di superare l'attuale situazione, individuando soluzioni che consentano di

contrastare efficacemente, anche sotto il profilo repressivo, l'aggravarsi del fenomeno. Come non mai, infatti, i cittadini chiedono trasparenza, nella consapevolezza che essa può ottenersi soltanto attraverso un rapporto diverso tra le Forze armate ed i giovani avviati al servizio di leva: il mondo militare deve infatti essere più aperto alle esigenze dei giovani di leva e più attento ai rischi che tali giovani corrono nel corso del loro servizio.

Occorre pertanto assumere una iniziativa decisa, per dare una risposta che non sia soltanto « di facciata », evitando soluzioni episodiche ed improvvisate. A tale proposito, la presente proposta di legge intende istituire un difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva, con il compito di salvaguardare e

garantire i diritti dei cittadini che prestano servizio di leva.

L'istituto del difensore civico trova le sue origini nell'antica figura dell'*Ombudsman*, introdotto dalla Costituzione svedese nel lontano 1809, con lo scopo di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela delle posizioni individuali del cittadino. Tale figura, inoltre, è già conosciuta nel nostro ordinamento locale; essa è infatti prevista sia a livello regionale, sia a livello comunale e provinciale: l'istituzione dei difensori civici ha dimostrato, nel corso dell'esperienza applicativa, di poter costituire un valido punto di riferimento per soddisfare le esigenze individuali di tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell'azione amministrativa.

In tale senso, la presente proposta di legge intende introdurre la figura del difensore civico per le nostre Forze armate, al fine di combattere in maniera più efficace e diretta il fenomeno del « nonnismo » nelle caserme, perpetrato soprattutto nei confronti dei militari di leva. Tale figura risponde a esigenze di indipendenza ed imparzialità e, proprio in virtù della prevista posizione « esterna » rispetto all'amministrazione della difesa, mira a garantire i cittadini da eventuali abusi o violenze che si verificano presso le strutture delle Forze armate.

Con l'articolo 1, è pertanto istituito il difensore civico nazionale per la tutela dei

militari di leva, determinando i requisiti per la sua nomina ed il regime delle incompatibilità. L'articolo 2 stabilisce inoltre il periodo di durata in carica del difensore civico, prevedendo la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

Con l'articolo 3 si stabilisce che il difensore civico si avvale di un apposito Ufficio, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre l'articolo 4 prevede l'attivazione, presso l'Ufficio del difensore civico, di un « telefono verde », per le segnalazioni di eventuali abusi e violenze nei confronti dei militari di leva.

Con l'articolo 5 sono disciplinate le funzioni del difensore civico, tra le quali si segnalano i poteri di natura ispettiva e quelli di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza nelle caserme.

L'articolo 6 individua le forme di attivazione del difensore civico, prevedendo che esso possa agire d'ufficio o su istanza degli interessati.

L'articolo 7, infine, disciplina i rapporti tra le funzioni del difensore civico ed eventuali ricorsi giurisdizionali.

L'intento della presente proposta di legge è dunque quello di contribuire a lottare attivamente ed efficacemente contro il fenomeno del « nonnismo », nella convinzione che debbano essere garantiti i diritti inviolabili della personalità e dell'individuo, anche a tutela dell'immagine e della serietà delle nostre Forze armate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del difensore civico).

1. È istituito il difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito denominato « difensore civico ».

2. Il difensore civico è nominato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, ed è scelto tra i cittadini che, avendo già compiuto quaranta anni di età e godendo dei diritti civili e politici, diano prova di sicura competenza giuridica e amministrativa, nonché massima garanzia di probità e indipendenza. Sulla nomina del difensore civico è acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.

3. Il difensore civico è revocato, in caso di impedimento fisico che non gli consenta di svolgere le proprie funzioni o per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale, con le medesime procedure di cui al comma 2.

4. La carica di cui al comma 1 è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica elettiva, nonché con lo svolgimento di qualsiasi altra funzione all'interno delle Forze armate.

ART. 2.

(Durata in carica).

1. Il mandato del difensore civico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

ART. 3.

*(Organizzazione dell'Ufficio
del difensore civico).*

1. Il difensore civico svolge le proprie funzioni avvalendosi di un Ufficio del difensore civico nazionale per la tutela dei diritti dei militari di leva, di seguito denominato « Ufficio », istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le dotazioni di mezzi e di personale dell'Ufficio, nonché la sua organizzazione interna, sono definite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede, altresì, che il difensore civico sia coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da due difensori civici aggiunti, da lui stesso nominati.

ART. 4.

(Telefono verde del difensore civico).

1. Presso l'Ufficio è attivato un telefono verde, per le segnalazioni di eventuali abusi e violenze nei confronti dei militari di leva.

2. Il difensore civico verifica le segnalazioni di cui al comma 1 ed effettua i necessari interventi, ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.

(Funzioni del difensore civico).

1. Il difensore civico interviene nei confronti di tutte le strutture delle Forze armate presenti sul territorio nazionale, presso le quali è previsto lo svolgimento del servizio di leva.

2. Il difensore civico ha il compito di effettuare:

a) attività ispettiva in relazione allo stato del personale di leva ed alla qualità della vita nelle caserme delle Forze armate;

b) visite conoscitive, che siano ritenute necessarie, presso enti e reparti delle Forze armate;

c) indagini presso le unità delle Forze armate, rivolte alla verifica delle condizioni di vita del personale di leva;

d) segnalazioni di eventuali violenze o abusi nei confronti dei militari di leva;

e) interventi di prevenzione e repressione, in collaborazione con le autorità militari, dei fenomeni di violenza e sopraffazione che si verificano all'interno delle caserme;

f) denunce presso le autorità militari di episodi che si configurano come violazioni dei diritti inalienabili della persona.

3. Ulteriori compiti possono essere attribuiti al difensore civico con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 6.

(Intervento del difensore civico).

1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora ne rinvenga i presupposti a seguito dell'attività ispettiva e di indagine svolta ai sensi dell'articolo 5.

2. Il difensore civico può intervenire su istanza degli interessati, che può essere presentata direttamente all'Ufficio o attivata ricorrendo al telefono verde di cui all'articolo 4.

ART. 7.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. La presentazione di un'istanza al difensore civico non ha effetto sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

2. La proposizione di ricorsi giurisdizionali non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al difensore civico, né condiziona i poteri di intervento di quest'ultimo.

Lire 500 = € 0,52



14PDL0002670